DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 2

Organizzazione del servizio

Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonche' undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo. Al SIS e' preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti di provenienza e non e' confermabile. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonche' dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato e' presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1995, non più in vigore dal 18 marzo 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

Estremi	Decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-1995/art-2-organizzazione-del-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it